

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Maurizio Massera <i>Presidente del Collegio ABF di Roma</i>	Presidente
Dott. Flavio Lapertosa <i>Presidente del Collegio ABF di Milano</i>	Membro effettivo
Dott. Marcello Marinari <i>Presidente del Collegio ABF di Napoli</i>	Membro effettivo [Estensore]
Prof.ssa Marilena Rispoli Farina <i>Componente del Collegio ABF di Napoli (designata dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore)</i>	Membro effettivo
Avv. Chiara Petrillo <i>Componente del Collegio ABF di Roma (designata dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti)</i>	Membro supplente

nella seduta del 25/03/2015, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

I ricorrenti, titolari di un mutuo, a seguito di contratto stipulato il 6 giugno 2008, si sono rivolti all'intermediario con reclamo del 17 febbraio 2014, attraverso il loro difensore, segnalando che :

1) non risultava chiaro "...il sistema di addebito di interessi relativo al periodo di sospensione del mutuo luglio 2011/gennaio 2013...";

2) che il sistema di ammortamento alla francese applicato al predetto mutuo, e che impone la restituzione degli interessi prima del capitale, aveva determinato il pagamento di somme sproporzionate rispetto ad un periodo di vita del mutuo molto esiguo;

3) che il tasso convenzionale moratorio pattuito al momento della stipula risultava essere illegittimo, riportando anche le disposizioni normative rilevanti in tema di usura, e rilevando che in ultimo, con sentenze n. 350 del 9.1.2013 e n. 603 dell' 11.01.2013, la Corte di cassazione aveva statuito che gli interessi moratori concorrono alla determinazione del tasso usurario e, pertanto, gli stessi andavano ricompresi nel calcolo del TAEG. Invitavano e diffidavano l'intermediario a fornire chiarimenti, nonché a restituire tutte le somme percepite ed illegittimamente trattenute a titolo di interesse.

La banca, rispondendo con nota del 154 aprile 2014, ha contestato la correttezza della sommatoria tra i tasso di mora e le altre voci che determinano il TEG, con particolare riferimento all'interesse compensativo, come riconosciuto anche in altre pronunce giudiziali, e contestando l'esistenza di effetti anatocistici del c.d. ammortamento alla francese.

Quanto al sistema di addebito degli interessi relativi al periodo di sospensione del mutuo, la banca ha precisato di essersi attenuta alle modalità previste dall'accordo tra ABI ed Associazioni dei consumatori del 18 dicembre 2009, ed in particolare alla previsione di applicazione del tasso contrattuale al debito residuo, aggiungendo che, nel caso concreto, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, gli interessi in questione erano stati cumulati al debito.

I clienti, insoddisfatti della risposta, hanno proposto ricorso all'ABF, a mezzo del proprio difensore. Dopo avere riepilogato le vicende relative al contratto di mutuo, hanno esposto che "...nel mese di giugno 2011, si verificava un evento imprevisto: il sig. [...] veniva licenziato dal suo datore di lavoro". La perdita dell'impiego impediva l'adempimento delle rate successive e, per tali motivi, [...] richiedevano ed ottenevano dalla banca la sospensione del mutuo, mediante ricorso al Fondo di solidarietà di cui all'art. 2 comma 475 e successivi della legge n. 244 del 2007, per complessivi 18 mesi e nel periodo di riferimento luglio 2011/gennaio 2013. In ordine all'intercorso rapporto contrattuale, estinto anticipatamente in data 12.12.2013, da un semplice controllo contabile è risultato erroneo e privo della dovuta trasparenza contrattuale il sistema di

addebito di interessi effettuato dalla banca nel predetto periodo di sospensione. Infatti, a fronte della sospensione del pagamento di rate per euro 13.714,00, i mutuatari si vedevano addebitare al 30.09.2013 euro 5.165,22 di interessi. La normativa di cui all'art. 2 comma 475 e successivi della legge n. 244 del 2007, nonché il regolamento di attuazione n. 132/2010, prevedono che il Fondo di Solidarietà provvede al pagamento degli oneri finanziari nella misura pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui (nel caso specifico indice Eurirs giugno 2008) al netto della maggiorazione sommata a tale parametro (spread, a carico del mutuatario). Nel contratto di mutuo per cui è causa le due componenti (tasso e spread) non sono determinate, ma considerando che nel mese di giugno 2008 la media del tasso di riferimento dei mutui al tasso fisso "Eurirs" era pari a 5,01%, è facile ipotizzare che il tasso del mutuo pari a 6,40% sia composto da Eurirs + spread e cioè $5,01 + 1,39$. Ciò vuol dire che lo spread applicato dalla Banca ... è pari al 21,72% degli interessi ($1,39/6,40$).

Nel caso concreto, a fronte della sospensione del pagamento di rate per euro 13.714,00, il mutuatario si vedeva addebitare al 30.09.2013 euro 5.165,22 di interessi per sospensione rata, senza mai ricevere alcuna specifica sulla modalità di calcolo degli stessi o sulla percentuale di ripartizione di detti oneri tra il Fondo di Solidarietà ed i mutuatari. E' verosimile sostenere, come confermato successivamente dalla banca, che il calcolo degli interessi sia stato erroneamente determinato in considerazione del debito residuo dei mutuatari (quantificato dalla banca in euro 92.757,69) e non sull'importo delle singole rate sospese. Sul punto, si è espresso recentemente il Collegio di Roma con decisione n. 4574 del 6 settembre 2013 e n. 3257 del 14 giugno 2013, che ha così chiarito: gli interessi "di sospensione" si aggiungono a quelli contrattuali, già calcolati secondo il piano di ammortamento, e gli stessi devono essere calcolati sull'importo delle sole rate venute a scadenza nel periodo di sospensione e non sull'intero capitale residuo, come invece vorrebbe la banca". Le rate sospese sono, infatti, collocate in coda al piano di ammortamento, che viene così ad allungarsi per una durata corrispondente. E' pur vero che l'intermediario ha necessità, di fronte all'allungamento dei tempi di rimborso del mutuo, di affrontare costi ulteriori di rifinanziamento, ma questi non possono che riguardare le rate soggette a detto allungamento. Ma vi è di più, la stessa autorità aggiunge che è fatto salvo il diritto del mutuatario ad ottenere una conforme riduzione degli interessi di sospensione in caso di estinzione anticipata del mutuo. Pertanto,

calcolando gli interessi sulle sole quote capitale non pagate nel periodo di 18 mesi di sospensione del mutuo, i mutuatari erano tenuti a versare alla banca circa euro 250,00 di interessi, altresì da ridursi per l'estinzione anticipata del mutuo, che è una cifra molto distante dai 5.165,22 richiesti e corrisposti...”.

I ricorrenti hanno concluso chiedendo “...che l’Abf voglia disporre nei confronti di [...] ed in loro favore, la restituzione di tutti gli interessi indebitamente riscossi in conseguenza della sospensione del mutuo, oltre al pagamento delle spese legali sostenute”.

L’intermediario, nelle sue controdeduzioni, ha innanzitutto eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, dichiarando di avere agito “...unicamente come tramite tra i ricorrenti ed il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa...” gestito dalla CONSAP spa, che avrebbe convenuto con il ricorrente la sospensione del mutuo e le sue condizioni, mentre la banca si sarebbe limitata a dare attuazione a tale accordo, richiamando anche l’articolo 1372 cc.

In secondo luogo, in linea pregiudiziale, ha eccepito il mancato rispetto della condizione di procedibilità della proposizione del reclamo, prevista dall’articolo 1, comma 2 della Sezione VI delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, perché i ricorrenti si sarebbero limitati a chiedere chiarimenti sulle modalità di calcolo degli interessi di sospensione, prospettando poi all’arbitro contestazioni che non erano state avanzate in precedenza.

Nel merito, ha comunque affermato l’infondatezza del ricorso, rilevando che, a seguito della sospensione del mutuo, sono maturati interessi pari ad euro 9.129,60, di cui euro 5.165,22 a carico del cliente, detratto il contributo Consap. Tale importo “...avrebbe dovuto essere suddiviso in 180 rate a scadere alla ripresa del piano di ammortamento (1.1.2013), incrementando l’importo di ciascuna rata di euro 28,69”, ma “...a causa di un disguido informatico, le rate dal 1.1.2013 in avanti non (sono state) maggiorate di tale importo [...] cosicché la somma di euro 5.165,22 (è stata) richiesta in unica soluzione al momento dell’estinzione anticipata...”.

La banca ha sottolineato come i clienti fossero a conoscenza delle “...modalità di calcolo degli interessi di sospensione...per essere state previste dalla normativa sul tema...”, affermando che “...il principio secondo il quale gli interessi di sospensione

devono essere calcolati sul debito residuo e non sul capitale delle sole rate sospese...” è enunciato nel sito del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro e previsto dall'articolo 2, comma 476 della L. 244/2007 e dal D.M. n. 132 del 21 giugno 2010, ed è illustrato nel foglio informativo analitico relativo al Fondo di solidarietà. Secondo la banca, tale criterio di calcolo sarebbe l'unico “...coerente con i generali principi di matematica finanziaria applicata ai piani di ammortamento dei mutui che, come nel caso di specie, prevedono rate costanti...”.

Il Collegio di Napoli, nell'escludere la fondatezza delle eccezioni pregiudiziali, ha rilevato come l'oggetto principale della controversia sia costituito dall'interpretazione del termine “debito residuo” contenuto nella legge, oltre a quello della corretta individuazione del momento determinativo del parametro di riferimento e della sua eventuale immodificabilità.

Rilevata la molteplicità delle “opzioni ermeneutiche”, la portata generale della questione e l'esistenza di precedenti ABF che non hanno tuttavia condotto ad una soluzione risolutiva, il Collegio ha ritenuto di rimettere la decisione a questo Collegio di Coordinamento.

DIRITTO

1. Come si è già notato, la banca ha proposto due eccezioni pregiudiziali, la prima di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva dell'intermediario, e la seconda di inammissibilità o irricevibilità del ricorso per assenza di reclamo.

Entrambe le eccezioni sono da ritenere infondate.

Quanto alla prima eccezione, i ricorrenti hanno chiesto che l'ABF voglia disporre che la banca restituisca ai ricorrenti tutti gli interessi indebitamente riscossi in conseguenza della sospensione del mutuo e la stessa formulazione della domanda, quindi, evidenzia la legittimazione passiva della banca, che, come è noto, deve essere valutata in base alla prospettazione da parte dei ricorrenti, a prescindere dal suo fondamento di merito, non senza rilevare, peraltro, stavolta sul piano sostanziale, che è stata la resistente a riscuotere gli interessi dei quali i ricorrenti chiedono la restituzione.

Ugualmente infondata è poi l'eccezione relativa alla pretesa mancata proposizione del reclamo, apparendo evidente, dal suo stesso tenore testuale, precedentemente riportato, che i ricorrenti avevano contestato il criterio di calcolo degli interessi per il

periodo di sospensione, e non solo la possibile configurabilità di interessi usurari, questione peraltro successivamente non riproposta in sede di ricorso.

2. Venendo al merito, la questione rimessa alla valutazione di questo Collegio ha ad oggetto la determinazione degli interessi dovuti dal mutuatario nell'ipotesi di sospensione prevista dall'articolo 2, comma 476, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i mutui relativi all'acquisto dell'abitazione principale del mutuatario.

Appare opportuno, in primo luogo, riepilogare la normativa di riferimento, contenuta, sul piano delle fonti primarie nella legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), ed in particolare nei commi 476 e seguenti dell'articolo 2:

- comma 476:

“Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo”.

- comma 478:

“nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro.”

- comma 479:

“L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla

stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa; c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento".

- comma 480:

"Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo di cui ai commi da 475 a 479."

Sul piano delle norme regolamentari richiamate dalla legge, viene poi in considerazione l'art. 3, comma 1 del D.M. 21 giugno 2010, n. 132 (così come modificato dal DM 22 febbraio 2013, n. 37), Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, secondo il quale:

1.- A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo sono rimborsati dal Fondo alle banche: a) i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca (previsione poi soppressa dall'art. 2 comma 1 D.M. 22 febbraio 2013, n.37); b) gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata a tale parametro.

2.- Per parametro di riferimento si intende: a) per i mutui regolati a tasso variabile, l'Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero in mancanza di parametrizzazione dei tassi all'Euribor, l'Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate; b) per i mutui regolati a tasso fisso, il tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione

dell'ammortamento ovvero, se non disponibile, la quotazione IRS riferita alla durata immediatamente superiore; c) per i mutui con opzione di scelta di tasso tra fisso e variabile, il parametro di indicizzazione vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione; d) per i mutui con tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili, il parametro previsto dalla lettera a) per la quota regolata a tasso variabile ed il parametro previsto dalla lettera b) per la quota regolata a tasso fisso.

3.- Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse;

4.- La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.”.

Si deve anche ricordare anche che L'ABI, con Circolare prot. CR/LG/002959 del 27 ottobre 2010, ha previsto che: *“la banca mutuante potrà addebitare al mutuatario la quota interessi maturata nel periodo di sospensione corrispondente alla differenza tra quanto di competenza della banca, stabilito contrattualmente, e quanto effettivamente rimborsato dal Fondo. Le modalità di rimborso di tale quota interessi dovranno essere concordate tra le parti e preventivamente comunicate dalla banca al mutuatario”.*

3.1 Così riepilogato il quadro normativo di riferimento applicabile all'ipotesi di sospensione in esame, si deve subito rilevare che, ai fini della decisione del ricorso, la questione rimessa alla valutazione di questo Collegio non può essere limitata, malgrado il tenore letterale dell'ordinanza di rimessione da parte del Collegio territoriale, alla determinazione del “...corretto criterio di computo degli interessi...” dovuti dal mutuatario in seguito alla sospensione, vale a dire all'alternativa tra interessi sull'intero capitale residuo o sulle sole rate sospese, ma dovrà necessariamente estendersi alla valutazione dell'intera disciplina della sospensione e della determinazione degli interessi dovuti alla banca in caso di sospensione dei mutui con l'intervento del Fondo di solidarietà, valutazione che, evidentemente, precede, sul piano logico, quella relativa alla determinazione della quota dovuta dal mutuatario.

Dall'esame della disciplina legislativa e regolamentare appena riportata emerge, come primo, e significativo elemento, sul piano dell'analisi delle norme positive, che la legge ed il regolamento disciplinano esclusivamente, ed in dettaglio, la determinazione

del rimborso per interessi che il Fondo opera a favore della banca in conseguenza della sospensione, senza mai accennare, invece, ad una quota di rimborso dovuta dal cliente a tale titolo, ad eccezione di quanto stabilito, come già detto, sia pure per un aspetto accessorio, dal 4° comma del suddetto art. 3 del d.M.E.F. n. 132 del 2010, secondo il quale: «La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria», disposizione che indica una chiara volontà legislativa di favore verso il beneficiario della sospensione, fino all'esclusione di qualunque spesa accessoria.

Ugualmente significativo, a giudizio di questo Collegio, è che, com'è espressamente stabilito dall'art. 3, 1° e 2° comma, del d.M.E.F. n. 132 del 2010, il rimborso da parte del Fondo di solidarietà ricomprenda esclusivamente il parametro di riferimento in base al quale è stato determinato il tasso contrattuale d'interesse, ossia l'Euribor per quello variabile e l'IRS per quello fisso.

3.2 Dall'esame del dato normativo, a giudizio di questo Collegio, si ricava la volontà del legislatore di disporre la gratuità della sospensione nei confronti del cliente che la ottiene, tenuto conto altresì che, come si desume anche dai requisiti e alle condizioni per l'accesso (art. 3 del d.M.E.F. n.132 del 2010), essa è indubbiamente caratterizzata da finalità di solidarietà sociale nei confronti di mutuatari appartenenti alle fasce sociali più deboli, e pertanto più esposte alle conseguenze della crisi economica (v. già la decisione del Collegio di Roma n. 8175 del 2014).

Lo spirito della normativa è infatti chiaramente nel senso di privilegiare considerazioni di solidarietà sociale verso soggetti che si trovano in una situazione di particolare difficoltà. Infatti la sospensione del pagamento delle rate è condizionato al verificarsi di accadimenti gravi quali la perdita del posto di lavoro o la morte di uno dei componenti del nucleo familiare.

Si deve, quindi, ritenere che le disposizioni legislative e regolamentari in materia, per le loro stesse finalità, debbano essere interpretate nel senso che il rimborso da parte del Fondo della quota di interesse corrispondente al "parametro di riferimento" dell'interesse contrattuale esaurisca il pagamento di quanto dovuto alla banca a titolo di interessi delle rate sospese, senza che a tale titolo residui alcun debito del mutuatario beneficiario.

Ciò che il legislatore non ha salvaguardato, rispetto a quanto si verifica ordinariamente nell'ammortamento di un mutuo, ed in particolare di un mutuo la cui sospensione sia regolamentata su base contrattuale, è esclusivamente, durante la sospensione del mutuo, il margine di profitto della banca mutuante, ossia la differenza (o spread) tra il suddetto tasso di rifinanziamento e l'ammontare degli interessi che sono stati contrattualmente pattuiti. In questo modo, pertanto, la banca viene privata dell'utile derivante dall'interesse complessivo negoziato con il mutuatario, ma non dell'intero ammontare dell'interesse.

In altri termini, la legge non ha inteso addossare totalmente alla banca il costo della sospensione come avverrebbe se, al termine del periodo di sospensione, fossero rimborsate alla banca mutuante solo le quote di capitale delle rate sospese, ma ha stabilito che debba esserle altresì corrisposto il costo che durante la sospensione essa deve sostenere per procurarsi sul mercato interbancario la provvista di denaro goduta dal beneficiario. Tale costo è dato appunto dalla componente di riferimento dei tassi contrattuali d'interesse, ossia dall'Euribor per quelli variabili e dall'IRS per quelli fissi.

Si tratta, a giudizio del Collegio, di una scelta del tutto coerente con la finalità solidaristica che, come si è detto, caratterizza complessivamente la disciplina della sospensione introdotta dalla legge in questione, che si fonda su quanto statuito dall'art. 2 della Costituzione in materia di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale, un principio che, nel caso specifico, esige indubbiamente che, sia pure entro limiti di ragionevolezza, e senza imporre alle stesse un sacrificio totale dei loro interessi economici, le banche concorrano alla realizzazione di quelle istanze di tutela dei mutuatati appartenenti alle fasce sociali più deboli, e pertanto più esposte alle conseguenze della crisi economica.

Né la mancanza di una esplicita previsione di legge che escluda qualunque contributo in materia di interessi da parte del beneficiario della sospensione appare un elemento insuperabile, al fine di giungere all'interpretazione appena esposta, a giudizio del Collegio desumendosi invece tale conseguenza dal complesso della disciplina e dalla sua finalità; non senza notare, peraltro, in aggiunta a quanto già osservato, che, anche sul piano logico interpretativo, depone nel senso qui ritenuto anche la stessa struttura del meccanismo di rimborso previsto dalla legge, che intercorre esclusivamente tra la banca ed il gestore del fondo, senza alcuna interlocuzione da parte del beneficiario (a parte la semplice comunicazione dell'ammissione alla sospensione), circostanza che avvalor

ulteriormente la conclusione che il rimborso in questione esaurisca l'intera somma dovuta alla banca per interessi del periodo di sospensione.

La stessa circolare ABI sopra ricordata, che non è di per sé idonea a modificare i dati del diritto oggettivo, ma costituisce soltanto l'espressione di un convincimento interpretativo delle disposizioni legislative e regolamentari che sono state sopra richiamate, pur facendo riferimento ad un accordo tra le parti esclusivamente per quanto riguarda le modalità di rimborso della quota di interessi, appare ugualmente significativa, quale espressione dell'interpretazione che la stessa associazione ha dato della normativa, poiché attribuisce alle banche la facoltà di chiedere al cliente il rimborso dello spread, ma riconosce che le modalità di rimborso debbono essere concordate con il cliente.

La conclusione appena raggiunta rende evidentemente priva di rilievo la valutazione relativa alla determinazione della base di calcolo degli interessi, oggetto principale, invece, dell'ordinanza di rimessione, dal momento che tale determinazione potrebbe avere rilievo solo qualora il pagamento degli interessi di sospensione si ritenesse, anche solo in parte, addebitabile al cliente.

Il ricorso sottoposto all'esame del Collegio deve essere deciso applicando in concreto i principi sopra enunciati.

Il ricorrente ha beneficiato della sospensione del pagamento del mutuo accordatagli dal Gestore del Fondo (che ha provveduto a corrispondere l'interesse dovuto); non è stipulato tra le parti alcun accordo relativo alla corresponsione dello spread. Ne consegue che la banca dovrà restituire al ricorrente l'intero ammontare degli interessi addebitati per la sospensione, e riscossi dalla banca.

Conformemente alla giurisprudenza di questo Arbitro, il Collegio ritiene equo che la banca corrisponda ai ricorrenti la somma di euro 250,00 a titolo di concorso alle spese di assistenza difensiva, a titolo di risarcimento del danno.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e per l'effetto dispone che la banca restituisca quanto ricevuto dai ricorrenti a titolo di interessi di sospensione e che corrisponda la somma di euro 250,00 a titolo di spese legali.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle

spese della procedura e ai ricorrenti quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA